



## **VIAGGIO D'ISTRUZIONE MA NON PER TUTTI**

Il 26 marzo scorso a due alunni extracomunitari è stato impedito di partire per un viaggio di istruzione in Polonia in quanto sprovvisti dei documenti necessari. Alcuni giornali ne hanno parlato. Ecco una nostra analisi in merito alla vicenda.

### **CONFUSIONE NEI TERMINI**

Il passaporto collettivo è altra cosa rispetto al documento/elenco collettivo vidimato dall'autorità italiana in base alla direttiva europea del 1994. È evidente che l'Italia non può produrre passaporti per cittadini stranieri (sarebbe una ingerenza bella e buona). Inoltre all'ufficio passaporti non sono tenuti a conoscere la normativa dei visti né la stessa direttiva europea, che riguarda invece l'ufficio immigrazione; è quest'ultimo che timbra e completa la domanda-elenco compilata dalla scuola (v.allegato "[domanda elenco partecipanti](#)").

Bisognerà verificare se l'applicazione della direttiva europea - cui ha fatto seguito un regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE in dicembre 2006 (v.allegato "[regolamento visti UE](#)"), e poi un telegramma urgente del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2007 (v.allegato "[telegramma modifiche regime visti](#)") - è estesa o la sua applicazione è demandata alla conoscenza/buona volontà del dirigente del singolo ufficio.

È chiaro che se un docente va in questura e chiede un passaporto collettivo gli viene risposto in merito a quel documento. Nella vicenda di Fiumicino appare dunque sbagliata la formulazione della richiesta iniziale, non reindirizzata perché i due uffici della questura non comunicano necessariamente tra loro.

### **PAESE META DEL VIAGGIO**

È il primo aspetto da considerare da parte delle scuole. In questo caso la Polonia, extra-Schengen, non richiedendo il visto "si comporta" come un Paese Schengen, come è stato confermato dall'Ambasciata (ma sarebbe stato meglio avere un riscontro scritto).

### **LA COMPAGNIA AEREA**

In assenza di una lista vidimata dall'autorità italiana la compagnia aerea ha diritto a chiedere il permesso di soggiorno in originale; non ha altro modo per dimostrare la presenza regolare in Italia dei cittadini extracomunitari.

### **Conclusioni**

Per semplificare il lavoro degli insegnanti il MPI, che con solerzia ha preso atto della direttiva europea sopracitata già nel 1995 (con la C.M.380), potrebbe forse produrre un vademecum ufficiale sull'iter da seguire, concordato con il ministero dell'interno.

Per ora nel nostro sito [www.irrefvg.org/STRANIERI/STRANIRRE.htm](http://www.irrefvg.org/STRANIERI/STRANIRRE.htm) trovate molte informazioni utili.

Claudia Virili